

Recensione a G. Martinico, “Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, democrazia e populismo alla luce della *Reference Re Secession of Quebec*”, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1-233

GUIDO PANZANO*

Indice disponibile all’indirizzo:

<https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892131835.pdf>

Data della pubblicazione sul sito: 5 novembre 2020

Suggerimento di citazione

G. PANZANO, *Recensione a G. Martinico, “Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, democrazia e populismo alla luce della Reference Re Secession of Quebec”, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1-233, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4, 2020. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.*

* Chercheur doctorant – aspirant FRNS presso il Centre d’Étude de la Vie Politique dell’Université Libre de Bruxelles. Indirizzo mail: guido.panzano@ulb.be.

“Establishing the absolute right of the majority to impose its will on the minority, or minorities, amounts to establishing a working rule that works, in the longer run, against the very principle that it extols. If the first winner of a democratic contest acquires unfettered (absolute) power, then the first winner can establish itself as a permanent winner. If so, a democracy has no democratic future and ceases to be a democracy at its inception; for the democratic future of a democracy hinges on the convertibility of majorities into minorities and, conversely, of minorities into majorities. At a second view, then, the limited majority principle turns out to be the democratic working principle of democracy”

Giovanni Sartori

Da una pietra miliare della Corte suprema canadese e non solo, il libro di Giuseppe Martinico *Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, democrazia e populismo alla luce della Reference Re Secession of Quebec* (2018, Giappichelli) offre ai lettori e alle lettrici una profonda riflessione su temi particolarmente scottanti nel panorama costituzionale e politico contemporaneo. Il *fil rouge* dell’opera, come afferma l’Autore e com’è evidente in molte altre sue importanti monografie di diritto pubblico comparato ed europeo, è la considerazione del diritto non come semplice emanazione dei rapporti di forza o linguaggio della politica, bensì come strumento vivo, mite e allo stesso tempo attivo, capace di riconoscere e regolare conflitti. In quest’ottica si deve intendere il concetto di “speranza”, che Martinico afferma rappresentare la chiave di lettura della sua analisi. La decisione della Corte suprema canadese, infatti, che per la prima volta analizza concretamente e direttamente il fenomeno della secessione da un punto di vista giuridico, contiene in sé numerosi spunti, sostiene Martinico, di carattere giuridico ma anche teorico-politico. Tale “potenziale anti-populista” offre agli/alle studiosi/e del diritto e, più in generale, della politica, utili strumenti concettuali e pratici per evitare, ad esempio, una considerazione iper-maggioritaria della democrazia – in particolar modo nell’uso di alcuni istituti di democrazia diretta come il referendum – abbracciata dalla destra radicale populista negli ultimi decenni e ormai entrata nel *mainstream* contemporaneo. Il libro, di conseguenza, parte dalla *Reference* del 1998 ridefinendo i rapporti tra populismo e costituzionalismo, per poi delineare una nuova concezione della democrazia, basata non sul dominio assoluto della maggioranza, ma al contrario su un intreccio degli aspetti fondamentali del costituzionalismo, tra cui la protezione delle minoranze. In sintesi, in un quadro democratico, il diritto costituzionale rappresenta perciò la speranza di una convivenza tra integrazione e diversità (p.7). Partendo dal caso canadese, l’analisi è in realtà comparata, analizzando numerosi contesti e proponendo a chi legge generalizzazioni e utili “lezioni dai casi”. Nel resto di questo contributo, delinearò più nel dettaglio i contenuti del libro in questione (dal caso canadese alle teorie contrattualistiche della secessione, dall’analisi comparatistica della *Reference* fino

ai suoi rapporti con populismo e referendum, in particolare il fenomeno Brexit), evidenziandone la loro importanza e provando a fornire ulteriori spunti di riflessione e, a volte, alcune critiche al testo.

Nel primo capitolo, l'Autore ripercorre gli elementi fondamentali del federalismo canadese, passato da una genesi tortuosa e contrastata all'essere un laboratorio di soluzioni innovative, per assumere ultimamente le sembianze di un vero e proprio "modello" da applicare in altri contesti. Il federalismo canadese, infatti, si è evoluto in un ordinamento pluralista, inclusivo, aperto, asimmetrico, intergovernativo e, infine, multiculturale. Inoltre, il carattere prevalentemente strumentale e, talvolta, informale del suo sistema politico, fin dalla sua istituzione con il *Constitution Act* del 1867, ha consentito al dato formale di evolversi insieme alla società, in particolar modo passando dall'essere incentrato sul dualismo culturale di minoranze storiche (anglofone e francofone) fino all'inclusione di minoranze indigene e di (più recente) migrazione. Tuttavia, la storia costituzionale canadese non presenta per nulla un processo lineare, come spiega giustamente Martinico, in particolar modo in seguito alla vicenda della (*re*)*patriation* del *Constitution Act* del 1982 e delle spinte secessionistiche del nazionalismo *québécois* a partire dalla cosiddetta Rivoluzione silenziosa degli anni Sessanta. Ciononostante, l'ordinamento federale canadese si è dimostrato in grado di resistere a tali spinte centrifughe, su tutte i noti fallimenti degli accordi di Meech Lake e Charlottetown (1987 e 1992) e i due referendum per l'indipendenza del Quebec (1980 e 1995). Grazie a un fitto sistema di conferenze intergovernative, asimmetria e flessibilità, il nazionalismo *québécois*, divenuto agenda politica sotto la spinta del Parti Québécois (PQ), ha via via perso la sua originale salienza, grazie a un progressivo accomodamento delle posizioni della minoranza francofona non soltanto da una prospettiva socioculturale, come i diritti linguistici, ma anche socioeconomica, accogliendo le diversità di *welfare state* e politiche sociali. In questa introduzione al contesto canadese, in sintesi, l'Autore sottolinea come l'asimmetria e la flessibilità, in particolare delle conferenze intergovernative, abbiano permesso una progressiva integrazione del Quebec all'interno della federazione.

Questo primo capitolo è necessario per Martinico per descrivere in seguito l'origine concettuale, storica ma anche "biografica", del cosiddetto "tabù" della secessione all'interno del federalismo e del costituzionalismo. La *bête noire* della secessione, seppur originata logicamente dalla molto influente *Compact theory*, è infatti legata a doppio filo alla figura di John Calhoun, personaggio definito dall'Autore "ingombrante" ma tuttavia centrale nella storia statunitense (e non solo) moderna e contemporanea. In particolare, all'interno dell'esperienza costituzionale americana, Martinico descrive la nascita della teoria della sovranità "indivisa", che rimaneva cioè agli stati che anche dopo aver stipulato il "contratto" federale e che logicamente permetteva il recesso dall'unione. Anche se Calhoun

morì prima della Guerra civile, infatti, questo pensatore è stato a lungo (e largamente rimane, per alcuni) considerato come uno dei “responsabili morali” delle spinte disgregatrici della federazione, rendendo di conseguenza il fenomeno secessionistico un tema quasi sdegnato, persino all’interno degli studi sul federalismo. Nonostante ciò, a partire dalla *Reference* del 1998, una nuova ondata di interesse ha nuovamente (e finalmente) esaminato la questione della secessione. Il pensiero di John Calhoun sul federalismo, quindi, che si sviluppa a partire dalla crisi degli anni Trenta dell’Ottocento sugli *states’ rights* e nella formulazione della possibilità di *nullification* e *interposition* da parte degli stati, contiene *in nuce* moltissimi elementi che poi saranno al centro della *Reference* della Corte canadese. In primo luogo, il già richiamato concetto di sovranità in uno stato federale e i suoi rapporti con la democrazia (della federazione e all’interno delle sue unità, ovvero gli stati). In secondo luogo, la considerazione stessa del potere giudiziario, per Calhoun attore parziale, agente del governo federale, quasi per natura ostile a spinte centrifughe o, almeno, di tutela dei diritti degli stati (concezione incredibilmente ribaltata dall’esempio canadese, dove sarà proprio una Corte suprema a riabilitare la secessione da un punto di vista giuridico). Infine, la definizione stessa del concetto di secessione, basato sulle teorie contrattualistiche del federalismo, evidente anche nell’esperienza dell’Unione Europea, come vedremo in seguito. La lettura della secessione da parte di Calhoun è sicuramente dinamica ma anche, afferma l’Autore, sorprendentemente “moderata”, basata su una sorta di “appello al cielo”, ad esempio da parte della maggioranza degli stati contro un’arbitraria decisione del potere centrale e da formalizzare tramite l’emendamento. La secessione non è quindi una patologia all’interno del federalismo, bensì gioca un posto centrale, anche se spesso “silente” o apparentemente assente, all’interno dei sistemi federali. È proprio grazie all’analisi della secessione secondo Calhoun, infatti, che possiamo ritrovare una più profonda riflessione su cosa si debba intendere per maggioranza (si pensi alla sua proposta di *concurrent majorities*, esaminata nel volume), da svincolare dal dato meramente quantitativo.

Il capitolo terzo è il cuore del lavoro, finalmente concentrato sul caso canadese e sulla *Reference*, come origine di ciò che è stato definito il “diritto comparato della secessione”. Il contributo di Martinico esamina quindi i tratti cruciali della decisione, come il focalizzarsi della Corte non solo sul dato formale, ma al contrario su una concezione flessibile del processo federale. In breve, la Corte “non chiude la porta” alla secessione – anche se esclude la possibilità di una secessione unilaterale almeno per il diritto interno – bensì evidenzia l’importanza di costituzionalizzare il fenomeno secessionistico e, in particolar modo, la sua manifestazione referendaria, includendo anche un’impegnativa analisi di diritto internazionale. La Corte non supporta certo *a priori* un qualche principio di effettività, ma non si nasconde né si tira indietro davanti ad una secessione “reale”,

dato che “negare la secessione come opzione giuridica [afferma l’Autore] rischia di consegnare immediatamente al fatto – o peggio alla violenza – una scelta che, in prima battuta almeno, può e deve essere incanalata nelle procedure costituzionali” (p.82). Lo sforzo da parte del massimo organo del potere giudiziario di pronunciarsi sulla questione della secessione avrà importanti effetti anche fuori dal contesto canadese, di cui l’Autore ricorda gli esempi di Kosovo, Sri Lanka e, più estensivamente nel capitolo successivo, Spagna. In breve, l’attivismo delle Corti sarebbe nell’individuazione di quella che Martinico chiama, con una definizione illuminante, “condizionalità all’uscita”. Elaborata specularmente al concetto di condizionalità “all’entrata”, cioè quell’insieme di principi che un’unità politica deve rispettare per poter entrare in un ordinamento più ampio, di natura federale o confederale (com’è il caso europeo), la condizionalità all’uscita ribalta questa concezione, ponendosi dalla parte dell’unità politica secessionista verso l’ordinamento che si vuole abbandonare. La condizionalità all’uscita si baserebbe, elabora Martinico partendo dalla *Reference*, non sul dato formale quanto sul nucleo duro dell’ordinamento, cioè quell’insieme di principi non scritti – in particolare, in Canada, federalismo, democrazia, costituzionalismo, *rule of law* e diritti delle minoranze – che devono essere in continuità con l’ordinamento futuro che si creerebbe tramite la secessione. Da un noto strumento europeo “in entrata”, capace di influenzare nel profondo anche le politiche pubbliche, la condizionalità “in uscita” servirebbe per “esorcizzare” la secessione, incanalando quindi il processo politico con reciproci obblighi da parte di tutti gli attori coinvolti. Questa “continuità assiologica” tra vecchio e, nel caso, nuovo ordinamento è cruciale, anche e soprattutto per impedire abusi durante la secessione, ad esempio nei confronti delle minoranze escluse dalla deliberazione oppure contrarie al recesso. È proprio questo il messaggio di speranza che vuole sottolineare l’Autore, cioè lo sforzo della Corte di proceduralizzare e costituzionalizzare la secessione, non per forza in una clausola costituzionale (spesso non rispettate, troppo rigide oppure, all’opposto, eccessivamente generali), ma con il tentativo di ottenere in ogni modo un percorso guidato da principi fondamentali e non negoziabili. Non ci deve essere, in altre parole, una separazione totale, netta, ma bensì un ultimo vincolo di “omogeneità costituzionale”, spesso evidente in contesti federali.

In seguito, la riflessione di Martinico si fa di più ampio respiro. Nel delineare la “condizionalità all’uscita”, la Corte fornisce una sostanziale definizione dell’ordinamento canadese, basato – com’è divenuto noto proprio dal 1998 – sull’insieme dei principi non scritti di *democracy, federalism, constitutionalism, rule of law* e *minority protection*. Di conseguenza, le considerazioni della Corte si collegano decisamente non solo al tema della secessione, dell’ordinamento canadese o di delineare la condizionalità all’uscita. La Corte, infatti, offre esplicitamente delle importantissime riflessioni sul concetto stesso di democrazia. In primo luogo, afferma l’Autore, la Corte chiarisce che il referendum non è fonte

assoluta di volontà politica ma va inserito in un contesto rappresentativo che ne medi i risultati e impedisca le manipolazioni. In secondo luogo, la democrazia non va intesa in modo riduttivo, considerando anche l'ambiguità della cosiddetta regola della maggioranza. E qui arriviamo alla citazione di Sartori, riportata in apertura. La *Reference* offre uno spunto per definire la democrazia non solo come *majority rule*, ma neppure in maniera negativa come il politologo fiorentino proponeva (*limited majority principle*). In altre parole, bisognerebbe evitare quello che si potrebbe definire come il “paradosso della sineddoche”, vale a dire vedere democrazia ovunque compaia uno dei suoi componenti, cioè la regola della maggioranza (assoluta o limitata, alla Sartori). La democrazia, in realtà, è un concetto complesso e più ricco, di cui il costituzionalismo e i diritti delle minoranze sono parte integrante insieme alla regola della maggioranza e non in opposizione ad essa, come (troppo) spesso si ritiene. Gli effetti di questa concezione della democrazia, sicuramente più sostanziale e di carattere – si potrebbe obiettare – forse normativo (e non esente da complessità analitiche, come di misurazione o operazionalizzazione), saranno evidenti nella seconda parte del volume. Prima di ciò, l'Autore propone una riassuntiva trattazione comparata sui temi della secessione e della democrazia approfondendo il caso catalano e principalmente le sentenze del *Tribunal Constitucional* (TC) – evidenziando come il conflitto politico sia diventato giuridico per l'assenza degli attori politici (del governo centrale) e per un'*escalation* che ha contrapposto democrazia e diritto, non mettendo in pratica (i vari attori, non solo il TC, la cui azione Martinico “salva” almeno in parte) gli insegnamenti della *Reference*.

La seconda parte del volume si concentra quindi sulle applicazioni del “potenziale anti-populista” o “contro-maggioritario” (o, meglio, si dovrebbe dire contro l'iper-maggioritarismo) abbracciato dalla *Reference*, descritto nell'introduzione e delineato nei capitoli successivi. In primo luogo, Martinico esplora i rapporti tra populismo e costituzionalismo, un tema analizzato solo in parte e in maniera disorganica dagli/dalle studiosi/e del diritto, come anche dalla scienza politica. In realtà, numerosi elementi di teoria costituzionale vengono usati dai populistici, si pensi soltanto al referendum e al potere costituente. Come specifica l'Autore, infatti, gli attori populistici adottano un approccio mimetico e parassitico nei confronti del costituzionalismo, riferendosi e adottandone delle locuzioni parziali, svincolate e manipolate, per fini di legittimazione. È questo un tratto simile dei populismi più consolidati e “di governo” da oramai un decennio, come l'Ungheria, ma anche di quelli più altalenanti e incerti, come il caso italiano. In sintesi, l'Autore non conferisce al cosiddetto “costituzionalismo populista” (da ben distinguere dal “costituzionalismo politico”) una certa validità analitica, considerandolo più una “categoria della politica” che una, appunto, di analisi. Tuttavia, è opportuno notare come il populismo si inserisca in alcuni aspetti controversi del costituzionalismo contemporaneo, in primo luogo nella

considerazione del potere costituente, ma anche nell'idea della presenza di un nucleo duro dell'ordinamento, per forza intoccabile. Nondimeno, il populismo in sé è un fenomeno da tenere ben distinto dal costituzionalismo, date le sue caratteristiche intrinsecamente anti-istituzionaliste e anti-pluraliste. Come afferma Martinico, studiare le relazioni tra populismo e costituzionalismo, permette così di individuare le complessità e criticità non solo dei concetti di maggioranza e potere costituente, ma anche della cosiddetta omogeneità costituzionale, da considerare non come qualcosa da presupporre *ex ante* ma, al contrario, un obiettivo da ricercare *in itinere*: in altre parole, considerando le istituzioni stesse come capaci di incanalare le spinte sociali, "arricchendo" la definizione formale di democrazia proprio grazie al loro effetto.

In realtà, anche se esula in parte dagli scopi del volume ed è stato estensivamente già analizzato in altri scritti dell'Autore, non è forse perfettamente chiara a chi legge la definizione di populismo adottata nel libro e di conseguenza come inquadrare gli "attori populistici" di cui si descrivono le posizioni. Senza dover necessariamente includere un'analisi più politologica, potrebbe tuttavia risultare utile specificare, ad esempio, il rapporto tra populismo e la dimensione destra-sinistra, in particolare le loro frange più radicali, in quest'uso selettivo e legittimante di elementi di teoria costituzionale – spesso evidente proprio in quella che è stata definita come "*destra* radicale populista" o anche, in parte, "ultradestra" (recente traduzione italiana di *far right* – pensiamo a tutto il dibattito intorno alla libertà di espressione), ma anche in partiti di destra tradizionale che hanno radicalizzato le loro posizioni negli ultimi anni. Inoltre, considerando sia il populismo che il costituzionalismo in qualche modo collegati alla sfiducia nei confronti del potere politico, come integrare, tramite strumenti anche istituzionali, le spinte di *alcuni* fenomeni definiti populistici, originati per l'appunto dalla crisi della democrazia rappresentativa e dei partiti tradizionali? Quali innovazioni istituzionali per incrementare la qualità della democrazia, partendo ad esempio dal costituzionalismo e proprio dalle consultazioni referendarie? Nonostante queste osservazioni, la chiarezza del capitolo permane, incentrato sulle capacità "anti-populiste" dei temi trattati dalla *Reference*, in particolare sulle relazioni tra democrazia e costituzionalismo.

Nell'ultimo capitolo del volume, l'Autore si cimenta in un'analisi dettagliata dei rapporti tra populismo e fenomeno referendario alla luce della *Reference*, partendo da Brexit come caso di studio, traendone delle generalizzazioni valide e interessanti. I rischi del referendum sono noti da tempo in dottrina e sono stati variamente esplorati e analizzati, dalla tirannia della maggioranza (sempre?) intrinseca in una *yes or no question* al rischio di manipolazione, da parte del potere esecutivo, di alcuni tipi di consultazioni referendarie. Nonostante ciò, anche se per molti sarebbe irrimediabilmente da considerare in tensione con la democrazia rappresentativa, il referendum rimane un istituto centrale proprio delle democrazie

contemporanee, inserito nella competizione politica e spesso partitica, tra esecutivo e opposizione, ovvero tra leader politici. In genere, ci sono limiti chiari allo strumento referendario, tendenzialmente sulle materie, sul diritto di voto e sulla legislazione di contorno, anche se purtroppo, come nell'ordinamento britannico in questione, il referendum è stato solo debolmente formalizzato o istituzionalizzato. Infatti, come organizzare una consultazione referendaria, considerando quanto detto prima sulla regola della maggioranza come definita dalle procedure stesse, è un aspetto di assoluta importanza. Qui l'analisi del volume si fa squisitamente comparata, esaminando il *Clarity Act* canadese del 2000 (originato facendo seguito proprio alla *Reference* del 1998, che si propone di definire in maniera qualitativa la maggioranza, tramite le forze politiche) e alcune disposizioni del *Good Friday Agreement* nordirlandese (che prevede la possibilità di una consultazione popolare per l'unificazione dell'isola, indetta dal Segretario di Stato per l'Irlanda del Nord).

Martinico, alla luce dei casi trattati, si chiede perciò se si possa davvero considerare una *clear majority* il 51,9% dei voti favorevoli al *Leave*, con tutti i limiti nella definizione dell'elettorato ampiamente sottolineati prima e dopo il voto (in particolare, l'esclusione di cittadini britannici residenti nell'Unione – l'opposto di quello che era stato previsto per il referendum scozzese del 2014) e nonostante un quesito elegantemente elaborato dalla *Electoral Commission*. Nel dettaglio, sviluppando il pensiero dell'Autore, possiamo dire come nel Regno Unito, a partire dalla dimensione regionale e locale, il referendum si sia sviluppato in quella nazionale proprio come strumento del governo, per regolare conflitti interni alla maggioranza e, si potrebbe aggiungere, come dispositivo dei leader per affrancarsi da dinamiche interne al partito. Inoltre, la previsione del referendum ufficialmente per materie costituzionali ha amplificato sensibilmente i rischi di manipolazione, in assenza di una vera e propria costituzione scritta. Il volume, in seguito, ripercorre nel dettaglio le tappe principali successive al voto del 2016, tra cui l'incredibile tentativo da parte del Governo May di evitare una qualche mediazione del voto popolare, fino alla controversa questione della revocabilità della notifica e del coinvolgimento del parlamento e, infine, all'ascesa di Johnson, emblematica della deriva populista dei Conservatori britannici (evidente anche nell'ostilità al potere giudiziario, quando coinvolto nella vicenda). Tale capitolo non è propriamente un'analisi "sui rischi del referendum", manifestati nel caso Brexit. Si tratta bensì di un puntuale esame di una questione dove i temi della consultazione referendaria, della secessione e della democrazia sono intrecciati. E, inoltre, di come un tipo di referendum abbia incoraggiato manipolazioni da parte dell'esecutivo, la polarizzazione del panorama politico, oltretutto una gravissima crisi istituzionale che si protrae da quattro anni. Il fenomeno Brexit, in altre parole, viene presentato dall'Autore come prova empirica di cosa accade quando i conflitti

non vengono integrati nell'ordinamento e quando si adotta una versione semplicistica della democrazia e parassitica del costituzionalismo.

In conclusione, il libro analizzato utilizza l'impianto della *Reference* per esaminare alcune delle questioni più spinose nel contesto politico contemporaneo. Sebbene prodotta da un ordinamento particolarissimo, che "vede nel diritto un fattore di costruzione dell'identità politico-giuridica dell'ordinamento" (p.193) invece che la formalizzazione di rapporti di potere, la *Reference* offre utili spunti, applicabili in molteplici situazioni. Come è opportuno ricordare, le soluzioni proposte dalla *Reference*, o meglio le sue "linee guida", non sono certo una panacea, tantomeno un modello da prendere e applicare altrove senza troppe riflessioni. Nonostante ciò, il Canada ha efficacemente dimostrato una significativa *democratic resilience* che dovrebbe far riflettere, specialmente se paragonata all'esperienza del "vicino" statunitense. Certamente, nemmeno il diritto costituzionale, che Martinico afferma essere portatore di speranza, è una panacea. Ma qual è l'alternativa? Svincolare la secessione da un chiaro processo istituzionale o considerare democrazia come semplice dominio della maggioranza sono opzioni pericolose, com'è stato dimostrato dalle recenti evoluzioni del Regno Unito e non solo. Inoltre, porre dei limiti al potere politico e alle consultazioni referendarie è segno di un generale pessimismo verso la politica, incapace di regolarsi da sé? Non esattamente: infatti, la *Reference* riafferma il ruolo fondamentale degli attori politici, non delegittimando né lo strumento referendario in sé né il potere legislativo o esecutivo. Per questo motivo, rifiutando un approccio eccessivamente rigido o dicotomico del diritto (come opposto alla democrazia), la *Reference* rappresenta quella che è stata efficacemente descritta da Martinico come una contro-narrazione rispetto a quella populista, proponendo un'"inclusione favorita da un diritto costituzionale davvero pluralista, che contribuisca a forgiare identità condivise, grazie alle sue procedure e ai suoi meccanismi di garanzia" (p.197). Di conseguenza, l'analisi di questo importante volume, combinando teoria costituzionale e comparazione giuridica, mostra come la *Reference* si possa considerare una bussola per affrontare, tramite una nuova considerazione del diritto lungi da una mera codifica dei rapporti di forza, le sfide della società contemporanea.

Se dovessimo rappresentare sequenzialmente l'evoluzione del pensiero dell'Autore, per riassumere i contenuti più innovativi del volume agli/alle interessati/e, Martinico descrive quindi (i) i principali aspetti della condizionalità all'uscita delineati dalla *Reference* e come essa possa (ii) addomesticare la secessione, tramite (iii) una lettura complessa del concetto di democrazia, che possa infine problematizzare (iv) la considerazione iper-maggioritaria della democrazia propugnata dagli attori populistici, in particolar modo (v) nell'uso delle consultazioni referendarie. Come dimostra lucidamente e in maniera innovativa l'Autore, il messaggio di speranza della *Reference* è molteplice e complesso. Per gli

innumerevoli spunti di ricerca futura, che vengono in mente durante la lettura, precisa ma allo stesso tempo piacevole, rimangono a scrivere più impressi quelli su ciò che si potrebbe definire l'effetto "anti-democratico" della regola della maggioranza. Avendo accertato, dall'analisi teorica e empirica, che la *majority rule* sia un aspetto della democrazia, una *pars pro parte* e non una *pars pro toto* e che bisogna perciò evitare quello che abbiamo chiamato in questo contributo il "paradosso della sineddoche", resta ancora da chiarire perché e in che modo, in quali contesti e con che processi, uno strumento teoricamente parte della definizione di democrazia possa portare a degli esiti, nei fatti, non democratici. Ad esempio, come istituzioni maggioritarie siano collegate a fenomeni di autocratizzazione o de-democratizzazione. Questa è una delle tantissime direzioni di ricerca e sfide future contenute nel libro, "vera e propria miniera" (come l'Autore descrive la *Reference* stessa) di temi e argomenti relevantissimi e di indubbia attualità. Un testo fertile e, auspicabilmente, influente per i complicati anni a venire.